

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-57 del 08/01/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. SOCIETÀ EMILIAMBIENTE S.P.A., CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI FIDENZA (PR), CORSO D'ACQUA RIO GISOLO AD USO OCCUPAZIONE CON CONDOTTA IDRICA, PROCEDIMENTO PR25T0072 - PRATICA 32725/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-64 del 08/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto GENNAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. SOCIETÀ EMILIAMBIENTE S.P.A., CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI FIDENZA (PR), CORSO D'ACQUA RIO GISOLO AD USO OCCUPAZIONE CON CONDOTTA IDRICA, PROCEDIMENTO PR25T0072 - PRATICA 32725/2025

IL DIRIGENTE

VISTI:

il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;

- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 182458 in data 15/10/2025, con la quale la Società Emiliambiente S.p.A. C.F./P.Iva 02504010345 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., la concessione per l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Rio Gisolo nel Comune di Fidenza (PR) loc. Costa Ferrari, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune, al Foglio 96 fronte Mappale 36 ed il Foglio 99 fronte Mappale 10, per uso occupazione e sostituzione condotta idrica esistente (di lunghezza circa 3 mt);

PRESO ATTO:

- che in data 18/11/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 11/12/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 , D.Lgs. 159/2011;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 274 del 05/11/2025, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al

protocollo ARPAE n. 185171 del 20/10/2025;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha versato il Deposito Cauzionale, pari a € 250,00;
- è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004 ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità, trattandosi di infrastrutture idriche.

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Società Emiliambiente S.p.A. C.F./P.Iva 02504010345, la concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza idraulica del Rio Gisolo, ubicata in Comune di Fidenza (PR) loc. Costa Ferrari, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune, al Foglio 96 fronte Mappale 36 ed il Foglio 99 fronte Mappale 10, ad uso occupazione e sostituzione condotta idrica esistente (di lunghezza circa 3 mt) come da elaborato planimetrico

conservati agli atti dell'Amministrazione concedente - Procedimento n. PR25T0072.

- b) **di stabilire che** la concessione è valida fino al 31/12/2043;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 10/12/2025, nota Arpae prot. n. 221631 del 15/12/2025;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il Deposito Cauzionale, è stato pagato;
- ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità, trattandosi di infrastrutture idriche, il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004.
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poichè l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di occupazione dell'area demaniale rilasciata alla Società Emiliambiente S.p.A. C.F./P.Iva 02504010345, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - **Codice Procedimento: PR25T0072**

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Rio Gisolo per occupazione e sostituzione condotta idrica esistente (di lunghezza circa 3 mt) censita al N.C.T. del Comune di Fidenza (PR) loc. Costa Ferrari (località La Valle), catastalmente identificata al Foglio 96 fronte Mappale 36 ed il Foglio 99 fronte Mappale 10, come da elaborato planimetrico conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. **La concessione è rilasciata per anni 19 (diciannove) con scadenza 31/12/2043.**
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato

dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità, trattandosi di infrastrutture idriche, il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004.
3. L'importo del deposito cauzionale è stabilito in € **250,00**, e viene versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.;
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
- 4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- 5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
- 6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al **prot. ARPAE n. 185171 del 20/10/2025** allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il sottoscritto **(C.F.** **), in**
qualità di legale rappresentante/ titolare/ di, **presa visione del**
presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi
in data ____ / ____ / _____

**Firma per accettazione, il legale
rappresentante della concessionaria**

.....

[illegible]



RITENUTO altresì che gli interventi richiesti (lavori di scavo di carattere temporaneo) possano ritenersi esclusi dall'autorizzazione relativa a vincoli paesaggistici di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 22/01/04 n. 42, a norma dell'art. 149, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, come disciplinato dal D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica", Art. 2, comma 1, Allegato A "Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica";

VISTA la D.G.R. n. 714 del 09/05/2022 "Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art. 15, comma 11, della L.R. n. 13/2015";

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

ESPRIME parere idraulico favorevole al rilascio di concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Gisolo con nuovo attraversamento di condotta di pubblico acquedotto, in località Costa Ferrari (località La Valle) del Comune di Fidenza (PR) e **RILASCIA nulla osta** alla sua realizzazione, nel rispetto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:

1) relativamente alla concessione per occupazione dell'area demaniale:

- saranno sempre a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere assentite dal presente parere, così come la manutenzione/ripristino/rifacimento delle opere da lui realizzate, in conseguenza di eventuali danneggiamenti per eventi alluvionali;
- il richiedente è obbligato ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua in dipendenza delle lavorazioni autorizzate, anche nel caso di variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto torrentizio interessato;

2) relativamente alla realizzazione del nuovo attraversamento:

- in considerazione del rischio idraulico correlato all'attraversamento del T. Gisolo, si invita il proponente a tenere in debito conto di tale situazione nella realizzazione degli scavi e durante la demolizione della condotta da sostituire;
- l'entrata in alveo dovrà avvenire in prossimità dell'area oggetto delle lavorazioni, senza modificare né alterare l'attuale assetto idro-geomorfologico del corso d'acqua e ponendo particolare attenzione alle eventuali difese spondali esistenti;
- eventuali rampe di accesso, piste di cantiere o guadi non dovranno creare alcuna turbativa al buon regime idraulico del torrente e dovranno essere prontamente rimossi al termine degli interventi;
- i materiali inerti che saranno movimentati dovranno essere stesi e riposizionati in maniera opportuna all'interno dell'alveo del T. Gisolo o sulle sponde; l'intervento non dovrà generare alcun restringimento dell'attuale sezione di deflusso efficace del torrente;
- qualora dall'esecuzione dei lavori possano derivare turbative all'habitat fluviale naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;
- i lavori previsti non dovranno in alcun modo generare l'inquinamento di suolo e acque;
- il presente nulla-osta ha validità di giorni 15 (quindici) a partire dalla comunicazione di inizio attività di cui al punto seguente;
- l'inizio e la fine dei lavori all'interno dell'area demaniale dovranno essere comunicati, con



almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Ufficio (tramite PEC stpc.parma@posta-cert.regione.emilia-romagna.it), al Gruppo Carabinieri Forestale Parma (tramite PEC fpr42966@pec.carabinieri.it);

- nella comunicazione di cui al punto precedente dovrà essere indicato il nominativo della ditta che eseguirà i lavori ed il nominativo del relativo recapito telefonico del responsabile o referente tecnico;
- essendo le aree in oggetto a rischio alluvionamento, il responsabile della richiesta dovrà informarsi preventivamente e quotidianamente delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento meteo, idraulici ed idrogeologici emessi dall'autorità preposta; si rammenta che tutti i documenti ed i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>; ai fini della sicurezza, in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, l'accesso all'alveo sarà vietato in caso di emissione di bollettino di allerta meteo per rischio idraulico di colore giallo o superiore;
- al termine dei lavori l'area demaniale dovrà essere restituita priva di ogni tipo di rifiuto, materiali ed attrezzi, e tutti gli accessi dovranno essere rimossi o opportunamente sbarrati.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere/nulla osta, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

CP/AP

Il Concessionario, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data 10/12/2025, firmato per accettazione.

Il Dirigente Responsabile del S.A.C. di Parma

Dott. Paolo Maroli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.